

REGOLAMENTO (CE) N. 780/98 DEL CONSIGLIO**del 7 aprile 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 per quanto riguarda la procedura per l'adozione di misure appropriate in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1488/96, del 23 luglio 1996, relativo a misure di accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo ⁽³⁾, detto regolamento si fonda sul rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ne costituiscono un elemento essenziale, la cui violazione giustificherebbe l'adozione di misure appropriate;

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1488/96, la procedura definitiva per l'adozione di misure appropriate, in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo, deve essere stabilita anteriormente al 30 giugno 1997;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998.

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1488/96 al fine di stabilire detta procedura;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1488/96 è sostituito dal testo seguente:

«In assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo, il Consiglio può stabilire, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, misure opportune.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il presidente

D. BLUNKETT

⁽¹⁾ GU C 386 del 20. 12. 1997, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 104 del 6. 4. 1998.

⁽³⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 1.